COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

Piazza C. Toschi n. 3 - 44020 Masi Torello (Fe)
Tel. 0532/819113 - Fax 0532/816677
Codice Fiscale o Partita IVA 00321080384
e-mail: sindaco@comune.masitorello.fe.it
Http.//www.comune.masitorello.fe.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLE FIERE E DELLE FIERE STRAORDINARIE

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 35 del 4 luglio 2005 -

INDICE

Art. 1 – Tipologia del commercio Fiere e Fiere straordinarie

Art. 2 – Istruzione e localizzazione della Fiera

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

Art. 4 – Posteggio: miglioria – Concessione – Scambio
ampliamento per accorpamenti a seguito di
acquisto di azienda da parte di altri operatori

Art. 5 – Trasferimento – Reintestazione – Volturazione

Art. 6 – Revoca e rinuncia dell'autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 7 - Registro della fiera e fiere straordinarie:
graduatoria titolari di posteggi e spuntisti

Art. 8 – Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione
o spostamento

Art. 9 – Assenze – Assegnazione posteggi temporaneamente
non occupati e non concessionati

Art. 10 – Assegnazione secondo posteggio

Art. 11 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 12 – Circolazione stradale

Art. 13 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 14 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Art. 15 - Norme igienico – sanitarie e di sicurezza

Art. 16 – Sanzioni

Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1
Tipologia del commercio Fiere e Fiere straordinarie

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1, della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento della Fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale nonché delle Fiere Straordinarie. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D. Lgs. 114/98, della L.R. 12/99, della deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Le fiere sono così classificate:

a) ordinaria, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

   1) per settori merceologici;

   2) per specializzazioni merceologiche;

   3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando si ripetono consecutivamente per più di due anni; in tale caso potranno essere definite ordinarie con apposita delibera dei Consiglio Comunale.

4. Agli effetti di cui al precedente comma 1° si intendono:

a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2
Istituzione e localizzazione della Fiera

1. L'istituzione delle Fiere avviene con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati:

a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree

pubbliche;

b) la suddivisione nelle tipologie di settore:

- alimentare
- extralimentare
- merceologie esclusive

c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli e di quelli temporanei riservati ad operatori comunitari;

d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione l'articolazione.

2) I posteggi riservati al settore alimentare, in tutti i casi possibili, sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica e saranno resi conformi alle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità del 02.03.2000, nei termini indicati all'art.11 della stessa.

Art. 3
Giornate e orari di svolgimento

1. la Fiera si svolge di norma nelle giornate previste nella deliberazione consiliare di istituzione di cui all'art. 2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

2. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima.

Art. 4
Posteggio: miglioria – Concessione – Scambio – Ampliamento per accorpamenti a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori.

1. I casi di miglioria sono regolati come di seguito indicato:

a) gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo al Comune , dal 01 al 31 maggio e dal 01 al 30 novembre di ogni anno, nel caso vi siano posteggi liberi e rispettando la merceologia prevista;

b) le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

c) le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di cui all'art. 7;

d) in fase di prima attuazione del presente regolamento le migliorie si effettueranno solo dopo la seconda pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R. Regione Emilia Romagna;

e) gli spostamenti per migliorie non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

2. La concessione del posteggio è regolata come di seguito indicato:

a) il Comune, dal 01 al 31 gennaio e dal 01 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R;

b) la domanda , in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando dei Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente;

c) la domanda di partecipazione alla fiera per i non titolari di posteggio dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera;

d) l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;

- in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7. C.a) deliberazione G.R. 26 luglio 1999, n. 1368:

- esaurita la graduatoria di cui ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti;

- anologamente avverrà nel caso di incremento dei posteggi previsti;

e) le presenze maturate nella Fiera –Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;

f) sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28, comma 1, lett. a) D.Lgs 114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità di azienda;

g) la concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;

h) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione nella misura deliberata annualmente dal Comune o in via alternativa del canone previsto dall'art. 63 D. Lgs.446/97 qualora istituito

3) La concessione del posteggio per le fiere straordinarie è regolata come di seguito indicato:

a) la domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria;

b)l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2), lett. d), del presente articolo;

c) le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, sempre che le medesime siano definitivamente istituite come fiere ordinarie.

4. Lo scambio del posteggio è regolato come di seguito indicato:

a) nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2, lett.a) deliberazione G.R. 1368/99);

b) le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi;

5. l'ampliamento del posteggio è regolato come di seguito indicato:

- l'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) attraverso l'acquisizione del posteggio da parte dell'operatore contiguo, secondo i criteri di cui al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta regionale n. 1368/99, sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente considerata, e sia garantita la visibilità degli accessi e delle vetrine delle attività economiche in sede fissa;

b) per iniziativa dell'Amministrazione comunale, previa accettazione del titolare, a seguito di ampliamento dell'area della Fiera o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi, nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 mq. previsto dai criteri di cui alla lettera a) precedente;

c) nella fattispecie di cui alla precedente lettera b) l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari;

d) l'acquisizione da parte di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato, il limite dei due posteggi di cui all'art. 2 , comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 1999;

- acquisizione, da parte del soggetto di cui al precedente capoverso, del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;

- rinuncia, a favore del Comune, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati.

e) Resta inteso:

- che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltre che il limite di cui al punto 2 lett. i) della citata delibera regionale, la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;

- che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

f) E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino 80 mq. su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano la condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente determinata.

Art. 5
Trasferimento – Reintestazione – Volturazione

1. Trasferimento – reintestazione - volturazione.

a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.

b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.

d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune.

Art. 6
Revoca e rinuncia dell'autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98

b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;

c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

2. In caso di rinuncia da parte dell'operatore, il Comune emetterà apposito provvedimento di presa d'atto.

3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, di un nuovo Posteggio individuandolo tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune attraverso l'ampliamento del percorso fieristico.

4. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza alla fiera-sagra per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodo di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

5. La cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o ad aziende terze che non ne abbiano titolo, comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione del posteggio.

Art. 7
Registro della fiera e fiere straordinarie: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

1. Presso il Comune è tenuta a disposizione degli operatori:

a) la planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita;

b) l'elenco dei posteggi con indicati i dati riferiti alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:

- maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei dante causa ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate;

- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata;

d) il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

- maggiore anzianità di presenze effettive (riferita ad un'unica autorizzazione);

- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

2. Copie costantemente aggiornate, della documentazione di cui al punto 1) sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e presso il Servizio Attività Produttive.

Art. 8
Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento

1) Si ha ristrutturazione totale qualora il numero dei posteggi interessati allo spostamento sia maggiore al 50% del totale dei posteggi.

2) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico.

3) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico.

Art. 9
Assenze – Assegnazione posteggi temporaneamente
Non occupati e non concessionati

1 Le assenze sono regolate come di seguito:

a) i concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, non possono accedere alle operazioni fieristiche della giornata, salvo motivato preavviso e a condizione che si presentino comunque entro 60 minuti dall'orario dell'assegnazione dei posteggi. Decorsi tali termini saranno considerati assenti per tutta la durata della Fiera, ai fini dell'applicazione dell'art.6 comma 1 lett. c) del presente regolamento (revoca);

b) l'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:

- venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;

- con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio.

2. L' assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avviene come di seguito indicato:

a) i posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;

b) tali posteggi, sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria;

c) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati:

a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;

b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.

Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 3, le modalità dei criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel comune.

2. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

3. nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

4. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato.

Art. 10
Assegnazione secondo posteggio

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli Operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 9.

3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4), lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

Art. 11
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiere straordinarie.

2. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda dell'operatore, con le modalità dell'autocertificazione.

3. Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6 c.8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

5. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

Art. 12
Circolazione stradale

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera ed alle Fiere straordinarie.

2. Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area della fiera e fiera straordinaria. Tale forma di commercio si potrà svolgere fuori dall'area interdetta nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99.

Art. 13
Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di fiera purchè nello spazio del posteggio, se concesso.

3. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

5. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi, impedendo l'accesso agli stessi.

Art. 14
Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 15, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera - fiera straordinaria più di due posteggi.

3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore o di necessità.

5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori, o con il sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori purchè non arrechino disturbo agli altri operatori.

9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

11. Al fine di tutelare il consumatore in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.

12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Art. 15
Norme igienico- sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. Coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

5. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria e dovrà essere svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia, ivi comprese le ordinanze del Ministero della Sanità.

Art. 16
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato ovvero non sono sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **Euro 51,00** ad un massimo di **Euro 309,00.**

2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, è parimenti punito con una sanzione da **Euro 51,00 a Euro 309,00** , chi:

   - occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;

   - eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;

   - ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.

3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente ai sensi dell'art. 17 e 18 della L. 689/81 è il Dirigente del Settore Polizia Municipale.

4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

5. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria),. e comunque in ogni caso in cui altre disposizioni normative lo rendono conseguente, il Funzionario competente al rilascio del titolo autorizzato può disporre, salvo che non sia obbligatorio, la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad una edizione della fiera.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/08/2005 e, a decorrere da tale data, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune .